

Statuto

ASSEMBLEA DEL 30 APRILE 2004

LUGLIO 2006

Modificazione del capitale sociale conseguente all'esecuzione parziale degli aumenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione del 26 ottobre 2001 e 18 marzo 2003 di cui all'art. 6, 2° comma, secondo, quarto e quinto alinea

STATUTO BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.

INDICE SOMMARIO

| | | |
|-------------|------------------------------------------------------|----------------|
| TITOLO I | COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO DELLA SOCIETÀ | <i>pag. 2</i> |
| TITOLO II | CAPITALE SOCIALE - AZIONI | <i>pag. 4</i> |
| TITOLO III | BILANCIO E UTILI | <i>pag. 7</i> |
| TITOLO IV | AZIONI DI RISPARMIO | <i>pag. 8</i> |
| TITOLO V | ASSEMBLEA | <i>pag. 10</i> |
| TITOLO VI | AMMINISTRAZIONE | <i>pag. 13</i> |
| TITOLO VII | COLLEGIO SINDACALE | <i>pag. 23</i> |
| TITOLO VIII | DIREZIONE GENERALE | <i>pag. 28</i> |
| TITOLO IX | RAPPRESENTANZA LEGALE - FIRMA SOCIALE | <i>pag. 29</i> |
| TITOLO X | ORGANI STATUTARI - VIGILANZA | <i>pag. 31</i> |

TITOLO I
COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO DELLA SOCIETÀ

ART. 1

E' costituita una società per azioni con la denominazione "Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.", di seguito indicata Banca. La denominazione può essere scritta anche nella forma contratta "BNL S.p.A." in lettere maiuscole o minuscole con o senza interpunzione.

La Banca è costituita nell'ambito del progetto di ristrutturazione predisposto dalla Banca Nazionale del Lavoro, Istituto di credito di diritto pubblico (costituito con Regio Decreto 15 agosto 1913 n. 1140 con la denominazione Istituto Nazionale di Credito per la Cooperazione e modificato con successive disposizioni normative) ed approvato, ai sensi della Legge 218/90, con D.M. del 30 novembre 1991.

La Banca succede nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche, dei quali era titolare la Banca Nazionale del Lavoro - Istituto di credito di diritto pubblico, in forza di leggi e di provvedimenti amministrativi, non attribuiti espressamente ad altre società esercenti attività creditizia del Gruppo Bancario Banca Nazionale del Lavoro (di seguito indicato Gruppo BNL).

ART. 2

La Banca ha sede legale e Direzione Generale in Roma, Via Vittorio Veneto, 119.

Nel rispetto della normativa vigente in materia, la Banca istituisce, modifica, sopprime dipendenze e rappresentanze, in Italia e all'estero.

ART. 3

La durata della Banca è fissata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere ulteriormente prorogata per deliberazione dell'assemblea straordinaria. In deroga a quanto previsto dall'art. 2437, 2° comma c.c., in caso di:

- proroga del termine di durata della Banca,
- introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari,

i soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa delibera non hanno diritto di recedere dalla Banca.

ART. 4

La Banca ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, in Italia e all'estero.

La Banca esercita ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse o strumentali.

La Banca può emettere obbligazioni e altri titoli, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, e può altresì costituire i fondi pensione aperti, ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 21 aprile 1993 n. 124.

ART. 5

La Banca è capogruppo del Gruppo BNL ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Nella qualità di capogruppo del Gruppo BNL, la Banca, nell'esercizio della propria attività di direzione e coordinamento, emana disposizioni alle società del Gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

TITOLO II
CAPITALE SOCIALE - AZIONI

ART. 6

Il capitale sociale è di Euro 2.229.025.911,12 (euro duemiliardiduecentoventinove-milioneventicinquemilanovecentoundici virgola dodici) ed è rappresentato da:

- n. 3.072.670.990 (numero tremiliardisettantaduemilioneiseicentosettantamilanovecentonovanta) azioni ordinarie da Euro 0,72 (euro zero virgola settantadue) ciascuna;
- n. 23.198.331 (numero ventitremilioneicentonovantottomilatrecentotrentuno) azioni di risparmio da Euro 0,72 (euro zero virgola settantadue) ciascuna.

A seguito delle deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 5 luglio, 12 settembre e 20 ottobre 2000, 26 ottobre 2001, 14 novembre 2002, 18 marzo 2003 e 16 marzo 2004 il capitale sociale potrà aumentare, a pagamento, rispettivamente:

- per massimi Euro 9.674.928 (euro novemilioneiseicentosettantaquattromilanovecentoventotto), mediante emissione di massime n. 13.437.400 (numero tredicimilioneiquattrocentotrentasettemilaquattrocento) azioni ordinarie, da nominali Euro 0,72 (euro zero virgola settantadue) ciascuna, entro il 13 settembre 2011;
- per massimi Euro 228.060 (euro duecentoventottomilasessanta), mediante emissione di massime n. 316.750 (numero trecentosedicimilasettecentocinquanta) azioni ordinarie, da nominali Euro 0,72 (euro zero virgola settantadue) ciascuna, entro il 26 ottobre 2012;
- per massimi Euro 10.080.000 (euro diecimilioneottantamila), mediante emissione di massime n. 14.000.000 (numero quattordicimilioni) azioni ordinarie, da nominali Euro 0,72 (euro zero virgola settantadue) ciascuna, entro il 20 ottobre 2013;
- per massimi Euro 401.220 (euro quattrocentounomiladuecentoventi), mediante emissione di massime n. 557.250 (numero cinquecentocinquantasettemiladuecentocinquanta) azioni ordinarie, da nominali Euro 0,72 (euro zero virgola settantadue) ciascuna, entro il 26 ottobre 2014;
- per massimi Euro 437.289,12 (euro quattrocentotrentasettemiladuecentottantanove virgola dodici), mediante emissione di massime n. 607.346 (numero

seicentosestemilatrecentoquarantasei) azioni ordinarie, da nominali Euro 0,72 (euro zero virgola settantadue) ciascuna, entro il 31 dicembre 2009;

- per massimi Euro 11.880.000 (euro undicimilioniottocentottantamila), mediante emissione di massime n. 16.500.000 (numero sedicimilionicinquecentomila) azioni ordinarie, da nominali Euro 0,72 (euro zero virgola settantadue) ciascuna, entro il 31 dicembre 2010;

riservate a personale della Banca e delle società del Gruppo BNL, a fronte dell'esercizio dei diritti di sottoscrizione agli stessi assegnati, in base ai criteri stabiliti con il regolamento approvato dal consiglio stesso. Ove gli aumenti di capitale non risultassero interamente sottoscritti entro le suddette date, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari al valore nominale delle azioni sottoscritte fino a tali date.

Le azioni ordinarie sono nominative ed attribuiscono diritto di voto nelle assemblee della Banca.

La Banca può emettere azioni fornite di diritti diversi.

Le azioni di risparmio sono privilegiate ed attribuiscono i diritti secondo quanto previsto ai successivi artt. 10 e 11. Le azioni di risparmio appartenenti ad amministratori, sindaci e direttori generali devono essere nominative.

ART. 7

Il capitale sociale può essere aumentato per deliberazione dell'assemblea.

Nella deliberazione di aumento sono determinati le modalità dell'aumento stesso e l'eventuale sovrapprezzo. Nel caso di aumento del capitale sociale deliberato dall'assemblea, le condizioni relative all'emissione del nuovo capitale, le date e le modalità dei versamenti sono determinate dal consiglio di amministrazione. I conferimenti possono avere ad oggetto anche beni diversi dal denaro o crediti. Una parte delle azioni emittende può essere riservata dall'assemblea al personale in servizio e/o in quiescenza della Banca e delle società del Gruppo BNL.

E' conferita al consiglio di amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 c.c., di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino al 31 marzo 2009, mediante emissione di azioni aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, nonché, ai sensi dell'art. 2420 ter c.c. , di emettere obbligazioni convertibili e/o cum warrant.

L'aumento di capitale sociale e l'emissione di obbligazioni convertibili e/o cum warrant di cui al comma precedente potranno essere effettuati fino all'importo massimo

complessivo di nominali Euro 435.054.813,04 (euro quattrocentotrentacinquemilionicinquantaquattromilaottocentotredici virgola zero quattro).

E' conferita, inoltre, al consiglio di amministrazione, fino al 31 marzo 2006, la facoltà di effettuare, nel rispetto delle norme di legge e regolamenti, aumenti di capitale, per un importo massimo complessivo di Euro 5.640.595,60 (euro cinquemilioneicentoquarantamilacinquecentonovantacinque virgola sessanta), mediante emissione di azioni ordinarie da riservare a dipendenti della Banca e delle società del Gruppo BNL.

Il consiglio di amministrazione è conseguentemente delegato a stabilire di volta in volta:

- la gratuità ovvero il prezzo di emissione delle azioni compreso il sovrapprezzo, il godimento, i tempi, i modi e le condizioni dell'offerta ai dipendenti ;
- il valore nominale, la durata, l'eventuale tasso di interesse, nonché gli altri termini e condizioni delle obbligazioni convertibili e/o cum warrant.

ART. 8

L'acquisizione o sottoscrizione di azioni ordinarie della Banca deve conformarsi alle disposizioni vigenti in materia di partecipazione al capitale degli enti creditizi.

TITOLO III
BILANCIO E UTILI

ART. 9

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.

Il consiglio di amministrazione approva e sottopone all'assemblea il progetto di bilancio e la proposta di destinazione degli utili entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Banca.

ART. 10

Gli utili netti risultanti dal bilancio d'esercizio, dedotta la quota di riserva legale, devono essere distribuiti ai possessori delle azioni di risparmio fino alla concorrenza del 6% (sei per cento) del loro valore nominale.

Effettuate le assegnazioni di cui al comma precedente, l'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, delibera in ordine alla destinazione dell'utile, riservandone una quota pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) al consiglio di amministrazione; non si procede all'assegnazione di detta quota qualora l'assemblea non deliberi dividendo alle azioni ordinarie.

In ogni caso, alle azioni di risparmio spetta un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 3% (tre per cento) del valore nominale delle azioni.

Il consiglio di amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi, con le modalità e nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di legge.

TITOLO IV
AZIONI DI RISPARMIO

ART. 11

Le azioni di risparmio attribuiscono il diritto di intervento e di voto esclusivamente nell'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio.

Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore alla misura indicata nell'art. 10, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.

In caso di distribuzione di riserve, le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.

Allo scioglimento della società, le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale per perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

In caso di esclusione dalla negoziazione nei mercati regolamentati delle azioni ordinarie o di risparmio della Banca, gli azionisti di risparmio hanno diritto di chiedere la conversione delle proprie azioni in azioni ordinarie della Banca, secondo le modalità deliberate dall'assemblea straordinaria all'uopo convocata entro due mesi dall'esclusione dalle negoziazioni.

L'organizzazione degli azionisti di risparmio della Banca è costituita da:

- a) l'assemblea speciale degli azionisti di risparmio;
- b) il rappresentante comune degli azionisti di risparmio.

ART. 12

L'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio delibera:

- a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune e sull'azione di responsabilità nei suoi confronti;
- b) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della Banca che pregiudichino i diritti della categoria;

- c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; il fondo è anticipato dalla Banca, che può rivalersi sugli utili spettanti agli azionisti di risparmio in eccedenza al minimo garantito ai sensi del precedente art. 10;
- d) sull'impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea generale dei soci e sulle rinunce e transazioni delle controversie con la Banca;
- e) sugli altri oggetti di interesse comune degli azionisti di risparmio.

L'assemblea speciale è convocata dal rappresentante comune ovvero dal consiglio di amministrazione quando lo ritengano necessario o ne sia fatta richiesta da tanti possessori di azioni di risparmio che rappresentino almeno l'1% (uno per cento) delle azioni di risparmio della categoria.

Quando, previa deliberazione dell'assemblea speciale degli azionisti di risparmio, siano proposte impugnazioni da parte del rappresentante comune, le spese sono anticipate dalla Banca, ma sono imputate al fondo di cui al precedente comma 1, lett. c).

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano le vigenti disposizioni di legge riguardanti l'assemblea degli azionisti di risparmio.

ART. 13

Il rappresentante comune dura in carica tre esercizi.

Il compenso del rappresentante comune è determinato nella misura dell'80% (ottanta per cento) del compenso spettante a ciascuno dei componenti del collegio sindacale. Esso è a carico della Banca. L'assemblea speciale può stabilire un compenso ulteriore, che grava sul fondo previsto dall'art. 12, comma 1, lett. c).

Il rappresentante comune ha gli obblighi ed i poteri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Egli riceve informazioni sulle operazioni societarie che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio; a tal fine, il presidente provvede senza indugio ad informare per iscritto il rappresentante comune delle proposte che il consiglio ha deliberato di sottoporre all'assemblea in materia di operazioni sul capitale, fusioni, scissioni ed altre rilevanti modifiche statutarie.

TITOLO V
ASSEMBLEA

ART. 14

L'assemblea ordinaria dei soci è convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Banca, per deliberare sugli oggetti ad essa attribuiti dalla legge e dallo statuto.

L'assemblea straordinaria è convocata ogni volta in cui sia necessaria una deliberazione ad essa riservata dalla legge o dallo statuto.

L'assemblea si riunisce nella sede sociale o in altro luogo in Italia, indicato nell'avviso di convocazione.

L'assemblea determina i compensi spettanti al presidente, agli altri membri del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e del collegio sindacale.

ART. 15

Le assemblee vengono convocate, su deliberazione del consiglio di amministrazione, dal presidente secondo le modalità indicate all'art. 2366 del codice civile. L'avviso, alternativo o aggiuntivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dovrà essere pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore". L'avviso deve altresì fissare la data di seconda od eventuale ulteriore convocazione, per l'ipotesi che in prima convocazione l'assemblea non sia regolarmente costituita.

Le assemblee vengono altresì convocate nei casi e secondo le modalità previste da norme di legge.

ART. 16

I possessori di azioni aventi diritto di voto possono partecipare all'assemblea generale dei soci, qualora risultino a ciò legittimati in base alle disposizioni di legge in vigore ed a condizione che, entro i due giorni antecedenti ciascuna riunione assembleare, sia stata

ricevuta dall'intermediario depositario comunicazione delle azioni per le quali si intende esercitare il diritto di voto, che resteranno indisponibili finchè l'assemblea non abbia avuto luogo.

Ciascun socio ha diritto ad un voto per ogni azione ordinaria.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea, ai sensi della vigente normativa legislativa e regolamentare.

ART. 17

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita:

- in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale avente diritto di voto;
- in seconda convocazione qualunque sia l'ammontare del capitale rappresentato.

L'assemblea ordinaria in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione delibera - salvo quanto previsto dagli artt. 19 e 33 - a maggioranza assoluta del capitale rappresentato dai soci presenti aventi diritto di voto, escluso il capitale rappresentato dai soci che dichiarano di astenersi per conflitto di interessi.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima e seconda convocazione, con la partecipazione di tanti soci che rappresentino la parte di capitale indicata rispettivamente negli articoli 2368, secondo comma e 2369, terzo comma, del codice civile.

L'assemblea straordinaria, se i soci intervenuti in seconda convocazione non rappresentano la parte di capitale necessaria per la regolare costituzione, può essere nuovamente convocata entro trenta giorni. In tal caso, il termine stabilito dall'art. 2366, secondo comma, del codice civile è ridotto a otto giorni.

In successiva convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di un numero di soci che rappresentino più di un quinto del capitale sociale.

L'assemblea straordinaria delibera, in prima ed in ogni successiva convocazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

ART. 18

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.

Il presidente nomina il segretario per l'assemblea.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, il quale può rilasciarne copie ed estratti, validi agli effetti di legge. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da notaio.

Al presidente compete il potere di verificare il diritto di intervento e di voto dei presenti e, all'esito, di constatare la regolare costituzione dell'assemblea. Questa, una volta constatata, resta ferma in caso di successivo allontanamento di persone intervenute, per qualsiasi motivo.

Al presidente compete, altresì, il potere di dirigere l'adunanza, di regolare la discussione, di stabilire le modalità per le singole votazioni, comunque palesi, di proclamare il risultato di queste. Le decisioni del presidente, nell'esercizio dei suoi poteri, sono insindacabili.

Il presidente sceglie tra i soci due scrutatori che lo coadiuvano nel controllare la votazione.

TITOLO VI
AMMINISTRAZIONE

ART. 19

La Banca è amministrata dal consiglio di amministrazione, composto da membri eletti dall'assemblea in numero non inferiore a 7 (sette) e non superiore a 15 (quindici).

Il numero degli amministratori può essere aumentato con deliberazione dell'assemblea, nel rispetto del limite massimo di cui al primo comma, anche nel corso della durata in carica del consiglio; gli amministratori in tale sede nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

L'assemblea, chiamata a nominare un amministratore in sostituzione di altro comunque cessato, può deliberare la riduzione del numero dei membri del consiglio, nel rispetto del limite minimo di cui al primo comma.

Salvo una diversa unanime deliberazione dell'assemblea, l'elezione dei membri del consiglio di amministrazione avverrà sulla base di liste presentate da soci secondo le seguenti modalità:

- tanti soci che rappresentino almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale possono presentare una lista di candidati ordinata progressivamente per numero, depositandola presso la sede sociale almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, a pena di decadenza. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono, almeno due giorni prima di quello fissato per l'assemblea, presentare, presso la sede sociale, copia delle certificazioni emesse dai soggetti depositari delle loro azioni;
- ciascun socio potrà presentare una sola lista di candidati e potrà votare soltanto tale lista; ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità;
- gli azionisti riuniti in patti di sindacato, qualunque sia la forma e l'oggetto dell'accordo, potranno presentare una sola lista e potranno votare soltanto tale lista;
- unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di consigliere;

- ciascuna lista, fino alla scadenza del termine di deposito, può essere modificata, quanto ai candidati e/o ai soci presentatori o ritirata con richiesta sottoscritta da parte di tutti i soci presentatori della lista medesima.

All'esito della votazione:

- a) i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, cinque e così via, secondo il numero dei consiglieri da eleggere;
- b) i quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto;
- c) risulteranno eletti in primo luogo tanti consiglieri, che rappresentino la maggioranza di quelli da eleggere, appartenenti alla lista che avrà riportato il maggior numero di voti. Risulteranno poi eletti, fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere, e fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera d), gli altri candidati di tutte le liste - compresa quella che ha riportato il maggior numero di voti - i quali, disposti in un'unica graduatoria decrescente sulla base dei quozienti ottenuti, avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età;
- d) qualora dall'espletamento della procedura prescritta le liste di minoranza, in complessivo, non abbiano ottenuto almeno un quinto dei membri del consiglio di amministrazione, con arrotondamento, in caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità superiore, i membri eletti per il raggiungimento di detto quinto saranno quelli tra i candidati delle suddette liste che abbiano ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista di minoranza che avrà ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età;
- e) nell'ipotesi in cui un candidato eletto non possa o non intenda assumere la carica, gli subentrerà il primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva detto candidato.

Valgono le disposizioni di legge, senza che operi il voto di lista, per l'ipotesi di nomina di cui all'art. 19, 2° comma, nonché per la eventuale sostituzione degli amministratori che cessano dalla carica, salvo che ricorra l'ipotesi di cessazione di tutti gli amministratori.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati, i membri del consiglio di amministrazione saranno eletti nell'ambito di tale lista.

ART. 20

I membri del consiglio di amministrazione durano in carica tre esercizi sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha comunque effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

Il non intervento a cinque sedute consecutive senza giustificazione produce la decadenza dalla carica.

Quando nel corso del triennio, per qualsiasi motivo, si verifichi nel consiglio di amministrazione una vacanza, si procede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, salvo quanto previsto ai commi successivi.

Qualora, per dimissioni o altre cause, venga a mancare la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti, fatta salva l'ipotesi di cui al comma successivo.

Qualora, per dimissioni o altre cause, venga a mancare la maggioranza degli amministratori in carica, l'intero consiglio di amministrazione si intende dimissionario e dovrà essere convocata d'urgenza, da parte dei consiglieri rimasti in carica, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio.

ART. 21

Al consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo quelli riservati per legge o per statuto all'assemblea.

Il consiglio di amministrazione nomina il comitato esecutivo determinandone il numero dei membri, la durata e le attribuzioni.

Il consiglio di amministrazione nomina un amministratore delegato o un direttore generale, o entrambi. Ove sia nominato solo l'amministratore delegato, questi svolge altresì le funzioni di direttore generale.

Oltre alle attribuzioni non delegabili per legge e per norme di statuto, sono di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione le delibere riguardanti:

- l'indirizzo generale della Banca;
- la determinazione dell'assetto organizzativo generale;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni che modifichino la composizione del Gruppo Bancario;
- la stipulazione con un socio di contratti diversi da quelli conclusi alle condizioni usualmente praticate nei confronti della clientela o di dipendenti;
- la destinazione della partecipazione agli utili, assegnata allo stesso consiglio di amministrazione, di cui all'art. 10, 2° comma;
- la fissazione dei compensi ulteriori da attribuire all'amministratore delegato;
- la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo BNL nonché per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia.

Il consiglio di amministrazione è inoltre competente per:

- l'assunzione delle deliberazioni concernenti le fusioni nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative.

Le deliberazioni riguardanti attribuzioni non delegabili non possono essere assunte ai sensi dell'art. 28, ultimo comma, e dell'art. 31, lettera d).

ART. 22

Salvo quanto previsto dall'art. 21, il consiglio di amministrazione delega al comitato esecutivo e all'amministratore delegato, se nominato, proprie attribuzioni, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità della delega. In particolare può delegare al comitato esecutivo ogni potere in materia di concessione di crediti.

Il consiglio di amministrazione può, inoltre, conferire particolari incarichi ai membri del consiglio stesso.

Il comitato esecutivo, l'amministratore delegato e gli altri amministratori investiti di particolari incarichi, riferiscono al consiglio di amministrazione, nei modi e nei termini da questo fissati, sullo svolgimento delle proprie attività in conformità alle norme di legge.

Il consiglio di amministrazione può altresì delegare attribuzioni a personale dipendente della Banca, determinando il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio, nonché gli obblighi e le modalità di informativa.

ART. 23

Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente nonché uno o più vice presidenti.

Il consiglio di amministrazione nomina - scegliendoli anche al di fuori dei propri componenti - il segretario del consiglio di amministrazione e i suoi sostituti.

Il segretario redige il verbale di ciascuna seduta del consiglio di amministrazione, che sottoscrive insieme al presidente. Il segretario rilascia copie ed estratti, validi agli effetti di legge.

Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipa con funzione consultiva il direttore generale; può/possono essere invitato/i a partecipare, analogamente con funzioni consultive, il/i vice direttore/i generale/i.

ART. 24

Il consiglio di amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente o di chi lo sostituisce a norma del presente statuto. Deve essere convocato quando almeno 3 (tre) membri del consiglio di amministrazione, se i consiglieri sono fino ad 11 (undici), e almeno 4 (quattro) membri, se i consiglieri sono in numero superiore ad 11 (undici), ne facciano richiesta, indicando gli argomenti da trattare.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si tengono di regola presso la sede sociale della Banca. Il consiglio di amministrazione può altresì riunirsi in qualunque altro luogo in Italia e all'estero.

Il consiglio di amministrazione può essere altresì convocato dal collegio sindacale o da almeno due sindaci secondo le modalità previste dalla legge.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione della data, luogo ed ora della riunione, dei luoghi dai quali si può partecipare mediante collegamento per teleconferenza o videoconferenza, oltreché dell'ordine del giorno, deve essere inviato ai consiglieri e ai sindaci effettivi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo i casi di

urgenza nei quali il termine del preavviso potrà essere ridotto a quarantotto ore. In tale caso gli avvisi dovranno essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo.

ART. 25

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con l'intervento della maggioranza degli amministratori in carica.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. Verificandosi questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul libro sociale.

Le deliberazioni devono essere approvate a maggioranza assoluta dei voti; a parità di voti prevale quello di chi presiede.

ART. 26

Al presidente, al/ai vice presidente/i ed ai membri del consiglio di amministrazione compete un compenso fisso su base annua; all'amministratore delegato e ai consiglieri investiti di particolari incarichi spetta un ulteriore compenso su base annua.

Al presidente, al/ai vice presidente/i ed ai membri del consiglio di amministrazione spetta, altresì, una partecipazione agli utili, nella misura stabilita dallo stesso consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 21, 4° comma.

Al presidente, al/ai vice presidente/i ed ai membri del consiglio di amministrazione, escluso l'amministratore delegato, compete una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione. Al presidente ed ai membri del consiglio di amministrazione, escluso l'amministratore delegato, compete una medaglia di presenza anche per la partecipazione alle riunioni del comitato esecutivo. In una stessa giornata non può essere corrisposta più di una medaglia.

Ai membri del consiglio di amministrazione, esclusi il presidente e l'amministratore

delegato, che vengono chiamati a far parte del comitato esecutivo, compete un compenso aggiuntivo su base annua.

Ai membri del consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese di trasferimento e soggiorno sostenute per lo svolgimento delle funzioni del loro ufficio.

L'ammontare del compenso annuo fisso, del compenso annuo aggiuntivo e l'importo unitario delle medaglie di presenza vengono determinati dall'assemblea; l'ulteriore compenso annuo per l'amministratore delegato è stabilito dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

Il consiglio di amministrazione stabilisce il compenso per il direttore generale.

ART. 27

Il presidente e l'amministratore delegato fanno parte di diritto del comitato esecutivo.

Il non intervento a cinque sedute consecutive senza giustificato motivo produce la decadenza dall'ufficio.

Quando nel corso dell'anno si verifichi per qualsiasi ragione una vacanza nel comitato esecutivo, il presidente convoca il consiglio di amministrazione perché proceda alla nomina del nuovo membro, che cesserà dalla carica contemporaneamente agli altri membri del comitato esecutivo.

ART. 28

Il comitato esecutivo è investito dei poteri ad esso delegati dal consiglio di amministrazione; in tale ambito il comitato esecutivo determina i criteri per la gestione degli affari e per il corretto funzionamento della Banca.

Il comitato esecutivo può delegare poteri, nei limiti della propria competenza, ai dipendenti addetti alla direzione generale e alle strutture periferiche, anche riuniti in comitati, determinando i limiti e le modalità di esercizio.

Le relative delibere devono essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione in occasione della prima riunione successiva.

Il comitato esecutivo ha altresì facoltà di prendere nei casi d'urgenza le deliberazioni di competenza del consiglio di amministrazione, dandone comunicazione al consiglio stesso nella seduta successiva.

ART. 29

Il comitato esecutivo è convocato e presieduto dal presidente; in caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito a norma dell'articolo 32, 1° e 2° comma, qualora uno o più vice presidenti siano membri del comitato esecutivo, ovvero dal membro del comitato esecutivo più anziano nella carica di consigliere di amministrazione o, in caso di parità, da quello più anziano di età.

Il comitato esecutivo è convocato altresì dal collegio sindacale o da almeno due sindaci secondo le modalità previste dalla legge.

Per la validità delle sedute del comitato esecutivo è richiesto l'intervento della maggioranza dei suoi membri in carica.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del comitato esecutivo si tengano per teleconferenza o per videoconferenza alle stesse condizioni e con le stesse modalità indicate all'articolo 25 per le riunioni di consiglio.

Le deliberazioni debbono essere approvate a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Alle riunioni del comitato esecutivo partecipa, con funzione consultiva, il direttore generale; può/possono essere invitato/i a partecipare, analogamente con funzioni consultive, il/i vice direttore/i generale/i.

ART. 30

Le funzioni di segretario del comitato esecutivo sono esercitate dal segretario del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, da un suo sostituto.

Il segretario redige il verbale di ciascuna seduta del comitato esecutivo, che sottoscrive insieme al presidente. Il segretario rilascia copie ed estratti, validi agli effetti di legge.

ART. 31

Il presidente:

- a) presiede l'assemblea dei soci, ne verifica la regolarità di costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola - tenuto anche conto del vigente Regolamento Assembleare - il suo svolgimento ed accerta il risultato delle votazioni;
- b) convoca e presiede le riunioni del consiglio d'amministrazione e del comitato esecutivo, stabilendone gli ordini del giorno, tenendo conto delle proposte formulate dall'amministratore delegato ovvero dal direttore generale, ed assicurando l'adeguatezza dell'informativa a consiglieri e mercato, ed il presidio dei rapporti istituzionali, societari e di rappresentanza;
- c) assicura il coordinamento tra gli Organi Statutari;
- d) prende, su proposta dell'amministratore delegato ed in unione con questo, o, in mancanza dell'amministratore delegato, su proposta del direttore generale, qualsiasi provvedimento che abbia carattere di urgenza nell'interesse della Banca di competenza del comitato esecutivo, ovvero anche del consiglio di amministrazione, ove non sia possibile attendere la riunione del comitato esecutivo per l'esercizio della facoltà di cui all'art. 28 dello statuto, riferendone, secondo le rispettive competenze, al comitato esecutivo o al consiglio di amministrazione nella prima riunione;
- e) ha la legale rappresentanza della Banca di fronte ai terzi e la rappresentanza in giudizio di qualsiasi ordine e grado. Nell'esercizio dell'anzidetto potere, può rilasciare procure per singole operazioni o per categorie di atti, nonché procure speciali a dipendenti della Banca ed a chiunque altro, per rendere interrogatori, dichiarazioni di terzo, giuramenti suppletori e decisori.

ART. 32

Il vice presidente o i vice presidenti sostituiscono il presidente in caso di sua assenza o impedimento; l'ufficio è assunto a tutti gli effetti dal vice presidente o, in caso di nomina di più vice presidenti, da quello più anziano nella carica o, in caso di parità, da quello più anziano di età.

Quando il vice presidente o i vice presidenti siano assenti o impediti o non siano stati nominati, l'ufficio del presidente è tenuto a tutti gli effetti dal membro del comitato esecutivo più anziano nella carica di consigliere o, in caso di parità, da quello più anziano di età.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il presidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente stesso.

TITOLO VII
COLLEGIO SINDACALE

ART. 33

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

Almeno 1 (uno) dei sindaci effettivi ed almeno 1 (uno) dei sindaci supplenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

I sindaci che non sono in possesso del requisito sopra descritto sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali con capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie, creditizie, assicurative o comunque funzionali all'attività di banca, ovvero
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nel settore creditizio, finanziario e assicurativo.

L'intero collegio sindacale viene nominato sulla base di liste presentate da soci. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione a pena di decadenza.

All'elezione dei membri effettivi e supplenti del collegio sindacale si procede secondo le seguenti modalità:

- tanti soci che rappresentino almeno l'1% (uno per cento) del capitale sociale possono presentare una lista di candidati ordinata progressivamente per numero. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono presentare, almeno due giorni prima dell'assemblea, presso la sede sociale, copia delle certificazioni emesse dai soggetti depositari delle loro azioni;
- ciascuna lista dovrà indicare distintamente 3 (tre) candidati alla carica di sindaco effettivo e 2 (due) alla carica di sindaco supplente; almeno uno dei primi due candidati indicati nella lista per la nomina a sindaco effettivo ed almeno il primo candidato indicato nella lista per la nomina a sindaco supplente devono possedere il requisito previsto al precedente 2° comma;

- ciascun socio potrà presentare una sola lista di candidati e potrà votare soltanto tale lista; ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità;
- gli azionisti riuniti in patti di sindacato, qualunque sia la forma e l'oggetto dell'accordo, potranno presentare una sola lista e potranno votare soltanto tale lista;
- unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco;
- ciascuna lista, fino alla scadenza del termine di deposito, può essere modificata, quanto ai candidati e/o ai soci presentatori o ritirata con richiesta sottoscritta da parte di tutti i soci presentatori della lista medesima.

All'esito della votazione risulteranno eletti:

- alla carica di presidente del collegio sindacale il candidato sindaco indicato al numero 1 (uno) della lista che ha ottenuto il maggior numero di preferenze;
- alla carica di sindaci effettivi i candidati indicati rispettivamente al numero 2 (due) della lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti ed al numero 1 (uno) della lista che ha ottenuto il secondo miglior risultato;
- alla carica di sindaci supplenti i candidati indicati come supplenti al numero 1 (uno) sia della lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, sia della lista che ha ottenuto il secondo miglior risultato.

Nel caso in cui due o più liste abbiano riportato il medesimo numero di preferenze si procederà ad una nuova votazione al fine di ottenere un risultato inequivocabile.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati i sindaci effettivi ed i supplenti saranno eletti nell'ambito di tale lista.

In caso di cessazione dalla carica di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista del sindaco da sostituire. Ove per qualsiasi motivo si debba procedere alla sostituzione del presidente, la presidenza è assunta dall'altro sindaco eletto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

L'assemblea chiamata a reintegrare il collegio ai sensi di legge provvederà in modo da rispettare il principio della rappresentanza della minoranza.

Per la nomina dei sindaci per qualsivoglia ragione non eletti con l'osservanza delle modalità di cui ai precedenti commi l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.

La carica di sindaco effettivo presso la Banca è incompatibile con lo svolgimento di incarichi analoghi in più di altre cinque società quotate, con esclusione delle società controllate dalla Banca ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

A tal fine, ciascun sindaco effettivo dovrà produrre al consiglio di amministrazione apposita dichiarazione, contenente, ove necessario, la menzione della rinuncia agli incarichi incompatibili.

La mancata produzione della dichiarazione di cui al comma precedente entro 30 giorni dalla nomina o la successiva assunzione di incarichi incompatibili a mente dello stesso comma comportano la decadenza dall'ufficio di sindaco.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi 11, 12 e 13 non si applicano ai sindaci supplenti neppure per il periodo in cui questi sostituiscono gli effettivi.

I sindaci durano in carica tre esercizi, sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e possono essere rieletti. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha comunque effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

ART. 34

Le riunioni del collegio sindacale possono essere validamente tenute in videoconferenza o in teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Il verbale, inoltre, dovrà contenere la dichiarazione di ciascun sindaco intervenuto di esatta corrispondenza del suo contenuto con le questioni trattate ed essere sottoscritto dagli stessi alla prima occasione utile. Verificandosi tali presupposti, la riunione del collegio sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.

I membri del collegio sindacale assistono alle assemblee e alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

La presenza di almeno un membro del collegio sindacale alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo assicura l'informativa al collegio sindacale sull'attività svolta dalla Banca e dalle società del Gruppo BNL e sulle operazioni di

maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla stessa Banca e dalle società del Gruppo BNL, ed in particolare sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse, che abbiano costituito oggetto di deliberazione, discussione o comunque comunicazione nel corso delle sedute medesime.

Qualora nessuno dei membri del collegio sindacale sia presente alle adunanze del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo, o laddove le modalità adottate ai sensi del comma precedente non garantiscano un'informativa a carattere almeno trimestrale, il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo, l'amministratore delegato ovvero il direttore generale provvedono a riferire per iscritto sulle attività di rispettiva competenza al presidente del collegio sindacale, entro il termine massimo di tre mesi.

Di tale comunicazione dovrà farsi menzione nel verbale della prima adunanza utile del collegio sindacale.

ART. 35

Le attribuzioni demandate ai membri del collegio sindacale sono regolate dalle vigenti norme legislative, regolamentari e di vigilanza.

ART. 36

Al presidente del collegio sindacale ed ai sindaci effettivi competono le seguenti indennità di carica:

- un compenso fisso su base annua;
- una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'assemblea, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo; in una stessa giornata non può essere corrisposta più di una medaglia.

Ai sindaci supplenti può essere attribuita un'indennità annua a fronte della loro disponibilità a sostituire i sindaci effettivi.

Ai membri del collegio sindacale spetta il rimborso delle spese di trasferimento e soggiorno sostenute per lo svolgimento delle funzioni del loro ufficio.

L'ammontare del compenso annuo viene determinato dall'assemblea. Le medaglie di presenza vengono attribuite nella medesima misura fissata per i componenti del consiglio di amministrazione.

TITOLO VIII
DIREZIONE GENERALE

ART. 37

Il direttore generale dà esecuzione alle delibere del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, esercita i poteri attribuitigli dai medesimi e sovrintende alla struttura aziendale e alla gestione degli affari sociali.

Il consiglio di amministrazione, su proposta dell'amministratore delegato o del direttore generale, nomina uno o più vice direttori generali, individuando, in caso di pluralità, a quale di essi spetti la funzione di vicario.

ART. 38

Il/i vice direttore/i generale/i fa/fanno capo, nell'esercizio delle sue/loro funzioni, al direttore generale; esercita/esercitano le funzioni a lui/loro attribuite coadiuvando il direttore generale nella sovrintendenza della struttura aziendale e nella gestione degli affari sociali.

Il/i vice direttore/i generale/i può/possono delegare - d'intesa con il direttore generale - determinati poteri a lui/loro spettanti al personale dipendente della Banca, stabilendo i limiti e le modalità di esercizio.

TITOLO IX
RAPPRESENTANZA LEGALE - FIRMA SOCIALE

ART. 39

La rappresentanza legale della Banca e la firma sociale spettano al presidente, o a chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.

La rappresentanza legale della Banca e la firma sociale spettano anche all'amministratore delegato ovvero, in mancanza di questo, al direttore generale, ed occorrendo, al suo vicario.

Il consiglio di amministrazione può conferire la facoltà di rappresentare legalmente e giudizialmente la Banca e di spendere la firma sociale sia in via generale sia a titolo particolare a suoi membri nonché a personale dipendente ovvero, per singoli atti o per categorie di atti, anche a persone fisiche o giuridiche estranee alla Banca, determinando i limiti e le modalità di esercizio.

I poteri di conferimento della rappresentanza legale e giudiziale e della firma sociale di cui al comma precedente possono essere delegati dal consiglio di amministrazione al comitato esecutivo.

ART. 40

Il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo, il presidente, l'amministratore delegato, il direttore generale, ed occorrendo il suo vicario, hanno facoltà di conferire procure, per singoli atti o per categorie di atti, anche a persone fisiche o giuridiche estranee alla Banca.

ART. 41

I soggetti titolari di specifiche funzioni di direzione nelle strutture della Banca in Italia ed all'estero, individuati con apposita deliberazione del consiglio di amministrazione, assunta anche in via generale, hanno la rappresentanza della Banca stessa di fronte a terzi per gestire gli affari di pertinenza della struttura nella quale operano e delle relative dipendenze e per assicurarne il funzionamento, entro i limiti dei poteri conferiti ed in conformità delle norme relative alle operazioni ed ai servizi di banca, usando della firma secondo le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione.

I soggetti di cui al 1° comma hanno la facoltà di consentire, quando il credito garantito è estinto o transatto, la cancellazione di iscrizioni ipotecarie e di trascrizioni di privilegi.

I soggetti di cui al 1° comma hanno la rappresentanza processuale della Banca nelle procedure fallimentari e concorsuali in genere, in quelle per decreto ingiuntivo e di esecuzione mobiliare ed immobiliare, nonché nelle relative procedure di opposizione ed infine in tutti gli atti giudiziari tendenti a cautelare e conservare i diritti della Banca, ivi compresa la presentazione di querele.

Nei predetti giudizi i soggetti di cui al 1° comma possono rilasciare procure speciali a dipendenti ed a chiunque altro anche per rendere interrogatori, dichiarazioni di terzo, giuramenti suppletori e decisori.

TITOLO X
ORGANI STATUTARI - VIGILANZA

ART. 42

I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la Banca devono possedere i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di vigilanza.